I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

PRIMA RISOLUZIONE

del 20 ottobre 1971

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli aiuti a finalità regionale, quando sono adeguati ed oculatamente applicati, costituiscono uno degli strumenti indispensabili dello sviluppo regionale e permettono agli Stati membri di effettuare una politica regionale intesa a favorire un'espansione più equilibrata tra le varie regioni di uno stesso paese e della Comunità ;

costatando che i rischi di competizione, in materia di aiuti a finalità regionale, esigono l'immediata elaborazione di una prima serie di misure di coordinamento destinate a limitare tali rischi ;

avendo preso conoscenza della comunicazione della Commissione, del 23 giugno 1971, relativa al coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale,

prendono l'impegno di conformarsi in materia di regimi di aiuti a finalità regionale, secondo le modalità d'applicazione allegate alla presente risoluzione, ai seguenti princìpi :

1. Il coordinamento avverrà in modo progressivo.

   Esso è attuato in primo luogo nelle regioni più industrializzate della Comunità (le « regioni centrali ») ; per le regioni periferiche verrà elaborata quanto prima una soluzione adeguata, che trarrà ispirazione dai princìpi definiti nella presente risoluzione e che terrà conto dei problemi specifici che si pongono in ciascuna di esse.

   D'altra parte, nelle regioni centrali, la realizzazione di tutte le condizioni richieste avverrà progressivamente, a partire dal 1° gennaio 1972, durante un periodo transitorio di un anno.

2. Il coordinamento comporta principalmente quattro aspetti, che formano un tutto unico : un massimale unico di intensità, la trasparenza, la specificità regionale e la ripercussione settoriale degli aiuti a finalità regionale.

3. Il massimale unico dell'intensità degli aiuti è fissato in equivalente-sovvenzione netto, calcolato secondo il metodo comune di valutazione degli aiuti (descritto al punto 5 delle « modalità d'applicazione ») ; nelle regioni centrali si deve tendere, nei limiti del possibile, a diminuire il livello degli aiuti.

   Questo massimale, fissato inizialmente al 20 % in equivalente-sovvenzione netto, entra in vigore il 1° gennaio 1972 e si applica all'insieme degli aiuti a finalità regionale accordati ad un determinato investimento. Alla fine del 1973, il livello di tale massimale sarà riesaminato tenendo conto dell'esperienza acquisita, degli adeguamenti apportati ai regimi di aiuti già esistenti, al fine d'ottenere un'effettiva trasparenza, ed inoltre, del problema del cumulo tra aiuti regionali ed aiuti settoriali ; gli Stati membri sottolineano l'interesse da essi attribuito alla possibilità d'esaminare, al momento opportuno, il rapporto esistente tra il livello dell'aiuto concesso ed il numero di posti creati.

   Possono essere ammesse deroghe a questo massimale facendo ricorso alla comunicazione preventiva delle giustificazioni necessarie, secondo la

procedura di cui all'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Tali deroghe sono comunicate periodicamente dalla Commissione al Consiglio.

4. Condizione essenziale per garantire il coordinamento e la valutazione dei regimi generali di aiuti è la trasparenza degli aiuti e dei regimi.

   Ciò comporta i seguenti obblighi per gli Stati membri :

   a) realizzare, nel corso del periodo transitorio, la trasparenza degli aiuti e dei regimi :

      — non mettere più in vigore nuovi aiuti opachi ;

      — cogliere l'occasione di ogni modifica o rinnovo dei regimi esistenti per ordinare questi ultimi verso una trasparenza effettiva ;

      — eliminare, entro la fine del periodo transitorio, gli aiuti la cui opacità è irriducibile ;

   b) applicare effettivamente il massimale, a partire dal 1° gennaio 1972, all'insieme degli aiuti accordati ad un investitore per un determinato investimento.

5. Per quanto riguarda la specificità regionale, devono essere effettivamente rispettati i seguenti princìpi :

   — gli aiuti regionali non devono riguardare l'intero territorio nazionale (eccezion fatta per il Granducato del Lussemburgo, che è considerato come un'unica regione), cioè non si devono concedere aiuti generali sotto forma di aiuti allo sviluppo regionale ;

   — i regimi generali di aiuti devono definire chiaramente, sia territorialmente, sia mediante criteri quantitativi, la delimitazione delle regioni o, all'interno di queste, la delimitazione delle zone che beneficiano degli aiuti ;

   — ad eccezione del caso dei poli di sviluppo, gli aiuti regionali non devono venir concessi in modo sistematico, cioè in zone geografiche isolate che non abbiano praticamente nessuna influenza sullo sviluppo di una regione ;

   — l'intensità degli aiuti non deve altresì essere uniforme, se si tratta di far fronte a problemi di natura, intensità ed urgenza diverse ;

   — la gradazione e la scala delle aliquote di aiuti in relazione alle varie zone e regioni debbono essere chiaramente indicate.

6. La mancanza di specificità settoriale dei regimi generali di aiuti a finalità regionale costituisce una difficoltà per la valutazione di questi regimi, a causa dei problemi che la ripercussione settoriale di tali aiuti può sollevare a livello comunitario. Gli Stati membri definiranno pertanto, con la Commissione, una procedura che consenta di valutare gli effetti settoriali degli aiuti a finalità regionale.

   Indipendentemente dall'elaborazione di tale procedura, è vietato il doppio cumulo, cioè l'assunzione simultanea dell'onere di uno stesso problema settoriale o regionale, sia mediante aiuti regionali, sia mediante aiuti settoriali che si cumulano.

7. Al controllo dell'applicazione dei princìpi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale provvede la Commissione in base alla comunicazione dei casi significativi di applicazione, che le verrà fatta a posteriori con una procedura che garantisca il segreto d'ufficio.

8. I risultati di questa applicazione saranno esaminati periodicamente con gli alti funzionari nazionali competenti in materia di aiuti. La Commissione presenterà un rapporto annuale al Consiglio ed agli altri organi comunitari interessati.

ALLEGATO

Modalità d'applicazione dei princìpi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale

1. Applicazione progressiva

La progressività riguarda innanzi tutto il campo d'applicazione territoriale. Poiché uno degli obiettivi del coordinamento e del riordino dei regimi generali di aiuti a finalità regionale è quello di porre fine alla gara fra gli Stati membri per attirare gli investimenti sul proprio territorio, la soluzione proposta dovrà essere applicata in primo luogo nelle regioni in cui gli effetti che tale gara esercita, in particolare sulla concorrenza e sugli scambi, sono più sensibili, cioè nelle regioni industrializzate e in quelle situate a cavaliere delle frontiere degli Stati

membri. Tali regioni sono indicate qui di seguito come « regioni centrali » della Comunità.

Per le altre regioni, designate a loro volta col nome di « regioni periferiche », verrà elaborata quanto prima una soluzione adeguata, ispirata agli stessi princìpi, che terrà conto dei problemi specifici esistenti in ciascuna di queste regioni periferiche.

Inoltre, anche nelle regioni centrali, la realizzazione di tutte le condizioni richieste potrà avvenire soltanto in modo progressivo. A tal fine, è previsto un periodo di transizione di un anno, il cui inizio coinciderà con la data d'applicazione del coordinamento, cioè il 1° gennaio 1972.

2. **Delimitazione delle regioni centrali**

Le regioni centrali comprendono l'insieme della Comunità, ad esclusione di Berlino, dello « Zonenrandgebiet », della parte del territorio francese che beneficia attualmente dei « premi allo sviluppo » e del « Mezzogiorno ».

Lo « Zonenrandgebiet » è definito dall'allegato del paragrafo 9 della legge tedesca relativa allo sviluppo dello « Zonenrandgebiet » (Gesetz zur Förderung des Zonenrandgebiets vom 5. 8. 1971, Bundesgesetzblatt I, S. 1237).

La zona « PDI » in Francia è definita dal decreto n. 69-285 del 21 marzo 1969 e dal decreto del 21 marzo 1969 (J.O.R.F. del 30.3.69), integrati dal decreto n. 70-386 del 27 aprile 1970 (J.O.R.F. del 10. 5. 70).

I territori definiti col nome di « Mezzogiorno » sono enumerati dall'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967 ; G.U. n. 159 del 24. 6. 68).

3. **Aspetti del coordinamento**

Il coordinamento ed il riordino dei regimi generali di aiuti riguardano quattro aspetti fondamentali : un massimale unico di intensità degli aiuti, la trasparenza degli aiuti, la specificità regionale e la ripercussione settoriale.

Tali aspetti sono intimamente collegati fra loro, in modo da formare un tutto unico. Un accordo di principio è stato raggiunto sui quattro aspetti sovraccitati, sebbene l'applicazione di tutte le condizioni richieste possa essere effettuata solo in modo progressivo.

Per soddisfare alcune di queste condizioni — la riduzione dell'opacità di alcuni aiuti, nonché la ripercussione settoriale — sono attualmente in corso dei lavori di carattere tecnico. Tuttavia, i risultati ottenuti sino ad ora consentono l'inizio dell'applicazione dei princìpi di coordinamento al 1° gennaio 1972, mentre le altre condizioni dovranno essere attuate subito dopo tale data e, al più tardi, allo scadere del periodo transitorio di un anno.

4. **Massimale unico di intensità**

Il massimale unico di intensità che gli Stati membri si impegnano a rispettare per le regioni centrali definite al punto 2, nell'applicazione concreta degli aiuti regionali di cui beneficia uno stesso investitore per un determinato investimento, ha lo scopo di metter fine alla corsa agli aiuti. Tale massimale unico, che nella prima fase non richiede necessariamente una modifica dei regimi generali di aiuti, tiene conto di tutti gli aiuti regionali cumulati, di qualunque tipo essi siano. Inoltre, esso non deve indurre gli Stati membri, i cui regimi di aiuti non raggiungano attualmente tale massimale, ad aumentare gli aiuti attuali.

In base ai risultati ottenuti applicando il metodo comune di valutazione ai principali regimi di aiuti in vigore nelle regioni centrali, il livello di tale massimale è inizialmente fissato ad un tasso del 20 % in equivalente-sovvenzione netto, calcolato secondo il metodo comune di valutazione degli aiuti.

Tale livello non può essere scelto una volta per tutte. Nelle regioni centrali si deve tendere, nella misura del possibile, a diminuire il livello degli aiuti. Sarà inoltre necessario assicurarsi che il massimale scelto corrisponda effettivamente alle necessità e ai problemi delle zone aiutate in queste regioni centrali. Per tale motivo, mentre l'istituzione di un massimale unico di intensità costituisce un principio, la scelta del livello di tale massimale deve restare una modalità di applicazione del principio stesso. Ciò consentirà di agire con la necessaria elasticità.

La fissazione di un massimale unico non sta a significare, tuttavia che la concessione degli aiuti sia giustificata in qualsiasi zona delle regioni centrali. Soltanto le regioni — o, all'interno di queste, alcune zone nettamente definite e delimitate — la cui situazione socio-economica giustifichi la concessione di aiuti, possono beneficiarne. Al di sotto di questo massimale, che costituisce un limite superiore, gli Stati membri continueranno a graduare le intensità dei loro aiuti regionali in funzione delle caratteristiche socio-economiche delle regioni (cfr. « Specificità regionale », punto 7) ed eventualmente in funzione di considerazioni settoriali. Sono peraltro ammissibili alcune deroghe a questo massimale, tramite comunicazione preventiva alla Commissione delle giustificazioni necessarie. Sulla base di queste giustificazioni, che possono concernere, tanto casi singoli, quanto problemi particolari o urgenti che si presentano in una data zona, la Commissione prende una decisione. Le deroghe al massimale vengono comunicate periodicamente dalla Commissione al Consiglio.

5. **Metodo comune di valutazione degli aiuti**

I lavori hanno consentito di stabilire un metodo comune di valutazione e comparazione degli aiuti.

Va tuttavia rilevato che si tratta di un metodo di confronto e non di un metodo contabile. Esso permette di confrontare gli aiuti, all'interno di uno stesso regime di aiuti e fra i diversi regimi di aiuti degli Stati membri, prendendo in considerazione l'importo massimo teorico che può essere accordato. Tale importo massimo teorico può essere molto diverso dell'importo effettivo dell'aiuto concesso in un caso determinato.

Il metodo si basa su un criterio unico di misura, e cioè l'importanza relativa dell'aiuto rispetto all'importo dell'investimento, espressa in percentuale. Tale metodo permette quindi di classificare le principali forme e modalità di aiuti in tre categorie : gli aiuti trasparenti o misurabili, gli aiuti semi-trasparenti o valutabili, per i quali si può procedere ad una valutazione mediante ipotesi che introducono un margine a volte molto ampio di incertezze nei calcoli, e gli aiuti opachi, per i quali il metodo è inapplicabile. In questa ultima categoria, si deve ancora distinguere fra aiuti la cui opacità è riducibile, e quelli la cui opacità è irriducibile.

Per i calcoli, si considera soltanto l'aiuto al netto dei tributi, cioè l'equivalente-sovvenzione netto che resta acquisito dal beneficiario dopo che questi ha pagato le imposte sugli utili, assumendo come ipotesi che i profitti realizzati dall'impresa sin dal primo anno siano tali da dover versare il massimo dei contributi. Ne deriva che i livelli di intensità risultanti dall'applicazione del metodo sono nettamente inferiori alle cifre citate fino ad ora a proposito degli aiuti regionali.

Dall'applicazione del metodo comune di valutazione ai principali regimi generali di aiuti a finalità regionale, concessi nelle regioni centrali del mercato comune, per i soli aiuti trasparenti e semi-trasparenti, risultano le seguenti intensità massime teoriche :

Germania	18,1 %
Belgio	16,5 %
Francia	24,7 %
Italia	26,7 %
Lussemburgo	17,3 %
Paesi Bassi	19,8 %.

La presentazione schematica del metodo di valutazione degli aiuti concessi dagli Stati, elaborato nel corso di varie riunioni multilaterali con gli esperti nazionali ed approvato il 18 dicembre 1970 dai direttori generali delle amministrazioni nazionali, si limita ad indicare le definizioni di base e le convenzioni di semplificazione su cui si è raggiunto un accordo a livello tecnico, senza entrare nei particolari dei problemi che si sono dovuti analizzare per pervenire a tali risultati.

Le definizioni di base e le convenzioni sono le seguenti :

a) *Il criterio unico di misura* è il rapporto fra l'importo dell'aiuto e l'importo dell'investimento ; tale relazione è espressa in percentuale.

b) *Gli aiuti trasparenti* o « misurabili » sono gli aiuti che hanno per base l'investimento e per i quali si può stabilire in percentuale il rapporto con l'importo dell'investimento stesso.

c) *La base tipo dell'aiuto* comprende tre categorie di spese di investimento : terreno, fabbricato, macchinari ed attrezzature [1]. L'applicazione del metodo implica dunque rettifiche della base, a seconda che l'aiuto sia accordato soltanto ad una parte di queste categorie o a spese supplementari. Per queste ultime, la condizione di trasparenza è quella di conoscere la loro entità rispetto alla base tipo.

d) *Criteri di ripartizione all'interno della base tipo dell'aiuto :* gli esperti nazionali hanno adottato i criteri seguenti [2] :

	Terreno	Fabbricato	Macchinari ed attrezzature
Germania	5	30	65
Belgio	5	40	55
Francia	5	50	45
Italia	5	30	65
Lussemburgo	5	50	45
Paesi Bassi	5	40	55.

e) *Il momento del pagamento dell'aiuto* è lo stesso per tutti gli aiuti [3]. Non si tiene conto dello scarto fra la data o le date di versamento rispetto al momento in cui è stata decisa la concessione dell'aiuto. I crediti a tasso agevolato o con abbuono d'interesse sono ricondotti alla stessa data delle sovvenzioni mediante un calcolo di attualizzazione.

f) *Il tasso di attualizzazione* considerato per i calcoli è fissato all'8 %.

g) *Il problema della fiscalizzazione eterogenea degli aiuti* all'interno di un medesimo regime generale, a seconda delle varie forme di aiuto, e fra i vari regimi generali di aiuti regionali degli Stati membri, per una stessa forma di aiuto, è risolto adottando la formula del *risultato netto* a fiscalizzazione avvenuta, espresso in equivalente sovvenzione, degli aiuti che rimangono acquisiti dal beneficiario. Ciò implica l'ipotesi [4] che l'impresa consegua degli utili sin dall'inizio e che tali utili, alla fine del primo esercizio, siano sufficienti a pagare il massimo di imposte prelevate sugli aiuti.

h) *Gli elementi di calcolo per i crediti a tasso agevolato o con abbuono* di interesse sono i seguenti :

— *la quota :* percentuale delle spese di investimento, tenuto conto della base tipo, coperta dal credito ;

— *la durata del credito ;*

— *la durata del periodo di franchigia di ammortamento ;*

— *l'entità della riduzione del tasso di interesse.*

[1] Questa convenzione comporta un margine di approssimazione più o meno vasto a seconda degli elementi che rientrano nelle tre categorie di spese.

[2] I criteri sono medie molto approssimative. Su questo punto il metodo si discosta dunque dal principio di considerare soltanto l'importo massimo teorico dell'aiuto.

[3] Anche questa semplificazione introduce un margine di approssimazione, ma nel senso di un certo aumento dell'intensità.

[4] Questa ipotesi diminuisce l'intensità degli aiuti rispetto alla realtà in quanto, in pratica, questa ipotesi si verifica solo di rado. Una impresa in perdita, o che non abbia né perdite né profitti nei primi esercizi conserva una parte notevolmente maggiore degli aiuti.

I testi legali, regolamentari o amministrativi comunicati alla Commissione devono contenere le suddette indicazioni, affinché il regime di aiuti sia trasparente.

i) *Il tasso di riferimento* è il tasso di riferimento utilizzato dai poteri pubblici per il versamento dei bonifici agli istituti di credito. Nell'eventualità in cui detto tasso non esista, si prende in considerazione il tasso di interesse medio del mercato considerato. Qualora taluni aiuti di questo tipo vengano maggiorati in periodo di bassa congiuntura, si sceglie un tasso valevole in tale congiuntura.

j) *Gli aiuti fiscali trasparenti* sono quelli che soddisfano alle seguenti condizioni :

— l'imposta, prelevata secondo un'aliquota forfettaria o massima d'imposizione, deve avere come base imponibile un importo investito nella regione.

— inoltre, l'aiuto deve essere determinato mediante una quota dell'aliquota d'imposizione e deve avere una durata precisa.

Tuttavia, qualsiasi aiuto fiscale può essere reso trasparente fissando un massimale espresso in percentuale dell'investimento.

6. Trasparenza degli aiuti

L'esigenza della trasparenza degli aiuti costituisce una condizione essenziale per garantire il coordinamento e la valutazione dei regimi di aiuti. Rispetto al metodo comune di valutazione, la nozione di trasparenza è definita come segue :

— un aiuto è trasparente o « misurabile » qualora ad esso si possa applicare il metodo comune di valutazione degli aiuti ;

— un regime di aiuto è trasparente qualora esso presenti, per tutte le forme di aiuto da esso previste, tutte le indicazioni necessarie per applicare il metodo comune di valutazione a ciascuna forma di aiuto, e qualora i criteri regolatori e le condizioni di cumulo siano chiaramente precisati.

I regimi generali di aiuti attualmente in vigore non soddisfano ancora a tali condizioni e sarà necessario un certo periodo di tempo affinché ciò avvenga. A livello degli esperti sono attualmente in corso dei lavori concernenti gli aiuti opachi.

È tuttavia riconosciuto che il coordinamento degli aiuti può anche essere applicato gradualmente senza attendere il termine di detti lavori, a condizione che gli Stati membri si impegnino ad adempiere agli obblighi elencati al punto 4 dei « Princìpi di coordinamento ».

7. Specificità regionale

Si tratta della differenziazione da operare nell'intensità degli aiuti, in funzione della natura, dell'intensità e dell'urgenza dei problemi di sviluppo regionale che i pubblici poteri si propongono di risolvere.

Poiché questa nozione di specificità regionale è direttamente legata all'elaborazione di una politica regionale della Comunità, nell'attuale stato di cose nessuna norma potrebbe essere più precisa delle disposizioni del trattato per determinare a priori le regioni della Comunità in cui la concessione di aiuti è giustificata, secondo gradi diversi di intensità, e quelle in cui essa non lo è.

I lavori che saranno effettuati in materia di specificità regionale in seno al Comitato o gruppo permanente di sviluppo regionale, saranno suscettibili di facilitare questo apprezzamento.

In virtù del trattato, spetta dunque alla Commissione di assicurarsi che i princìpi enunciati al punto 5, « Princìpi di coordinamento », siano effettivamente e gradualmente rispettati.

8. Ripercussione settoriale

La mancanza di specificità settoriale della maggior parte dei regimi generali di aiuti a finalità regionale è una delle caratteristiche intrinseche di questi regimi, in quanto un aiuto regionale viene spesso accordato senza distinzione a tutti i settori industriali. Tuttavia, gli effetti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi si avvertono appunto a livello dei beni e dei servizi, cioè in questi settori, ed è difficile apprezzare tali effetti qualora gli aiuti regionali manchino di specificità settoriale.

Per risolvere questa difficoltà, è necessario elabore una procedura che consenta di cogliere gli effetti settoriali in funzione dei problemi che questi ultimi possono sollevare sul piano comunitario.

A riguardo, sono in corso dei lavori a livello degli esperti e vengono esaminate varie soluzioni. È riconosciuto tuttavia che si può procedere al coordinamento degli aiuti regionali senza attendere l'esito di tali lavori, a condizione che venga rispettato il divieto del doppio cumulo (cfr. punto 6 dei « Princìpi di coordinamento ») e tenuto conto della possibilità della Commissione di ricorrere eventualmente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare qualora l'applicazione dei regimi generali di aiuti sia oggetto di giustificate recriminazioni da parte di uno Stato membro.

Indipendentemente da questi lavori, la massima attenzione deve essere rivolta agli aspetti settoriali delle informazioni in materia di aiuti che gli Stati membri devono fornire alla Commissione. Si ricorda a questo proposito che :

— le disposizioni o misure destinate ad orientare settorialmente gli aiuti regionali formano oggetto, in quanto elementi costitutivi dei regimi di aiuti allo stesso titolo delle altre disposizioni, della comunicazione preventiva da trasmettere in tempo utile alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. Il fatto che le indicazioni necessarie siano riportate in modo organico nel regime generale di aiuti o che in esso si faccia semplicemente riferimento a piani di sviluppo, nazionali o regionali non riveste alcuna importanza e

così pure la natura giuridica (disposizioni normative o circolari amministrative), nonché il carattere giuridico (disposizioni vincolanti o soltanto indicative) di tali disposizioni non hanno alcuna funzione ;

— qualora un regime di aiuti regionali abbia finalità mista, regionale e settoriale, è indispensabile che detto regime sia comunicato in quanto tale alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, affinché esso possa essere valutato sotto il profilo regionale e sotto il profilo settoriale ;

— le informazioni statistiche « settorializzate » sull'applicazione dei regimi generali di aiuti a finalità regionale fanno parte, allo stesso titolo delle altre informazioni relative a tali regimi, delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione, per permetterle di procedere, con detti Stati, all'esame permanente dei regimi di aiuti di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

Attualmente si sta approntando la tecnica (omogeneità dei dati, ritmo di raccolta) relativa all'esame statistico a posteriori delle ripercussioni settoriali degli aiuti regionali.

9. Poiché l'applicazione del coordinamento e del riordino dei regimi di aiuti con finalità regionale avverrà in modo progressivo, è indispensabile un controllo, non soltanto per assicurare tale progressività ma altresì per poter costatare i risultati effettivi di questo coordinamento ed eventualmente perfezionare o integrare le modalità di applicazione.

A tale controllo provvede la Commissione in base alla comunicazione dei casi significativi di applicazione, che le verrà fatta a posteriori, secondo una procedura atta a garantire il segreto di ufficio e definita con la collaborazione degli esperti degli stati membri.

I risultati dell'applicazione dei princìpi di coordinamento verranno esaminati periodicamente con gli alti funzionari nazionali competenti in materia di aiuti. La Commissione presenterà un rapporto annuale al Consiglio.